

Codice A1509A

D.D. 14 dicembre 2015, n. 1012

Adesione Quarta Proroga onerosa semestrale dei progetti "Piemonte in rete contro la Tratta 5.13" e "Piemonte in rete contro la Tratta 5.18". Ripartizione e assegnazione delle risorse complessive, statali e regionali, pari ad Euro 413.310,41 a favore dei soggetti attuatori. Approvazione modelli di convenzione. Impegno di Euro 23.869,66 con impegno sul capitolo 179684/2015 (assegnazione 100880).

Richiamati gli Avvisi n. 7 e n. 13 del 23 luglio 2012 del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.P.O.) per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento, in ottemperanza all'art. 13 della L. 228/2003 (Misure contro la tratta di persone) e dall'art. 18 del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione);

dato atto che con nota n. 5230 del 12.06.2015 il Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.P.O.) propone la quarta proroga onerosa stabilendo un ammontare complessivo di € 486.937,95 suddiviso nel seguente modo:

- "Piemonte in rete contro la tratta 5.13": finanziamento pari ad € 220.492,80, di cui € 176.394,24 (pari all' 80%) a carico del D.P.O. ed € 44.098,56 di co-finanziamento obbligatorio a carico della Regione e altri partner di progetto
- "Piemonte in rete contro la tratta 5.18": finanziamento ad € 266.445,15, di cui € 186.511,60 (pari al 70%) a carico del D.P.O. ed € 79.933,54 di co-finanziamento obbligatorio a carico della Regione e altri partner di progetto.

Rilevato, pertanto, che la somma di co-finanziamento obbligatorio a carico della Regione e altri partner di progetto ammonta ad € 124.032,10;

dato atto che gli Enti locali e gli Enti Gestori già coinvolti nei progetti conclusi il 30 giugno 2015 hanno rinnovato la propria disponibilità a cofinanziare le attività, in termini di liquidità e valorizzazioni, per una somma pari ad € 89.610,39 come da documentazione agli atti di questa Direzione;

considerato, che a fronte del suddetto cofinanziamento, rimane a carico della Regione Piemonte una quota pari ad € 34.421,71;

valutato che, ai fini della realizzazione del progetto così come formalizzato con D.G.R. n. 27-4606 del 24.09.2012 e approvato dal Ministero competente, sono necessarie ulteriori risorse aggiuntive regionali pari ad Euro 15.982,85 che devono, tra l'altro, far fronte alle minori partecipazioni in liquidità degli enti partner pubblici, che negli anni si sono ridotte in favore delle partecipazioni in valorizzazioni di beni e servizi;

Stabilito che il costo complessivo del progetto di "Piemonte in rete contro la tratta 5.13" è pari ad € 229.155,65 ed è articolato nelle seguenti voci di finanziamento:

- € 176.394,24 quota di cofinanziamento statale assegnata dal D.P.O.,
- € 31.711,56 in termini di liquidità e valorizzazioni di attività degli altri enti partner del progetto;
- € 21.049,85 quota regionale;

e che il costo complessivo di “Piemonte in rete contro la tratta 5.18” è pari ad € 273.765,15 ed è articolato nelle seguenti voci di finanziamento:

- € 186.511,60 quota di finanziamento statale assegnata dal D.P.O.,
- € 57.898,83 in termini di liquidità e valorizzazioni di attività degli altri enti partner;
- € 29.354,72 quota regionale;

dato atto che con D.G.R. n. 5-2260 del 19.10.2015 sono stati iscritti come stanziamento nel bilancio pluriennale 2016-2018 – esercizio 2016 sul cap. di spesa 147349 e, contestualmente, sul cap. di entrata 24337/2016 i fondi provenienti dallo Stato demandando a successivi atti amministrativi l'accertamento e l'impegno nell'esercizio 2016 per un importo complessivo pari ad Euro 362.905,84;

dato atto che alla somma complessiva di € 50.404,56 si fa fronte per € 26.534,90 con impegno n. 2015/3381, derivante dalla reimputazione della ricognizione straordinaria residui 2013/3984, assunto con la determinazione dirigenziale n. 272 del 10/12/2013 sul cap. 179684 e per la restante somma pari ad € 23.869,66 con impegno sul cap. 179684/2015 (assegnazione n. 100880);

verificata, alla data odierna, la disponibilità di cassa sul capitolo 179684 – bilancio 2015;

definito che i soggetti beneficiari delle risorse complessivamente stanziate per la realizzazione della proroga di tali progetti sono quelli di seguito elencati:

Comune di Torino, Comune di Bra, Consorzio C.I.S.S.A.C.A. di Alessandria, Associazione Gruppo Abele Onlus, Associazione Tampep Onlus, Associazione Piam Onlus, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Onlus, Associazione Liberazione & Speranza Onlus;

si rende necessario ripartire e assegnare, tra i partner dei progetti il totale delle quote di finanziamento statale e regionale pari a € 197.444,09 per “Piemonte in rete contro la tratta 5.13” e € 215.866,32 per “Piemonte in rete contro la tratta 5.18” secondo il dettaglio di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

dato atto che gli enti già partner e cofinanziatori hanno confermato l'interesse alla prosecuzione del progetto sottoscrivendo apposita dichiarazione di impegno finanziario.

Si rende pertanto necessario confermare l'adesione alla citata proroga onerosa degli Avvisi nn. 7 e 13 del 23/07/2012 per il periodo 01/07/2015 – 31/12/2015 secondo le modalità e la scadenza indicata nella nota del D.P.O., sopra citata.

Rammentato che, tra gli enti attuatori vi sono cinque soggetti privati, ossia l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Associazione Gruppo Abele Onlus, Associazione PIAM Onlus, Associazione Tampep Onlus e Associazione Liberazione & Speranza Onlus, con i quali è necessario sottoscrivere apposite convenzioni per la gestione delle attività di propria competenza nell'ambito dei progetti “Piemonte in rete contro la tratta 5.13” e “Piemonte in rete contro la tratta 5.18” si rende necessario approvare i modelli di convenzione di cui agli allegati nn. 1CPG/13-18; 2GA/13-18; 3P/13-18; 4T/13-18, 5LS/13-18 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;

vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto l’Art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

visti gli Artt. 14 e 15 D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità (art. 4 l.r. 7/2001)” e s.m.i. ;

vista la Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 “Legge Finanziaria per l’anno 2015”;

vista la Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”;

vista la D.G.R. n. 28-1447 del 18 maggio 2015 -Legge regionale 15 maggio 2015 n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017” Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione;

Vista la D.G.R. n. 1-1450 del 25/05/2015 – Legge regionale 15 maggio 2015 n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015- 2017 “Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017”;

vista la nota prot. 39932/A15000 del 15.10.2015 di parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 ai Dirigenti Responsabili di Settore;

vista la dgr n. 5-2260 del 19/10/2015;

vista la dgr n. 4-2503 del 30.11.2015

visto il D.Lgs n. 286 del 25.07.98;

vista la D.G.R. 27-4606 DEL 24.09.2012;

visto il D.P.R. n. 179 del 14.09.2011.

determina

- di aderire alla quarta proroga onerosa finanziata dal Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.P.O.) per un ammontare complessivo di € 362.905,84 per il periodo 01/07/2015 – 31/12/2015;
- di definire quale quota di cofinanziamento obbligatorio a carico della Regione Piemonte la quota di € 124.032,10, di cui € 89.610,39 a carico degli enti partner;
- di stabilire che sono necessarie ulteriori risorse regionali aggiuntive per una somma pari a € 15.982,85 ai fini della realizzazione del progetto;

- di ripartire e assegnare, tra i partner dei progetti il totale delle quote di finanziamento statale e regionale pari a € 197.444,09 per “Piemonte in rete contro la tratta 5.13” e € 215.866,31 per “Piemonte in rete contro la tratta 5.18 secondo il dettaglio di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di far fronte alla spesa complessiva, pari ad Euro 50.404,56 nel seguente modo:
 - per Euro 26.534,90 con i fondi già impegnati sul cap. 179684 con determinazione dirigenziale n. 272 del 10.12.2013 – impegno 3381/2015;
 - per Euro 23.869,66 con impegno disposto con il presente atto sul capitolo 179684 (assegnazione 100880)
- di approvare la sottoscrizione di apposite convenzioni tra la Regione Piemonte e l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Associazione Gruppo Abele Onlus, Associazione PIAM Onlus, Associazione Tampep Onlus e Associazione Liberazione & Speranza Onlus, per la gestione delle attività di propria competenza, come da allegati nn. 1CPG/13-18; 2GA/13-18; 3P/13-18; 4T/13-18, 5LS/13-18, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”, contenente i seguenti dati:

- Beneficiari plurimi indicati nell’allegato A
- D.G.R. 27-4606 del 24.09.2012 di approvazione del progetto presentato e approvato dal Ministero
- Dirigente regionale responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Caprioglio

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Antonella CAPRIOGLIO

VISTO DI CONTROLLO:
Il Direttore Regionale
Gianfranco BORDONE

Allegato

| Beneficiari "Piemonte in rete contro la tratta 5.13" | Partita IVA / Cod. Fisc. | Quota DPO (art. 13 l. 228/2003) | Quota cofinanz. Regionale | Totale |
|---|---------------------------------|--|----------------------------------|---------------|
| Associazione Liberazione e speranza | 94037360032 | 24.033,97 | 10.570,00 | 34.603,97 |
| Comune TO | 00514490010 | 17.380,35 | 7.179,85 | 24.560,20 |
| Comune BRA | 00493130041 – 82000150043 | 19.094,55 | 1.900,00 | 20.994,55 |
| Consorzio CISSACA | 01740340060 | 4.528,10 | | 4.528,10 |
| Associazione GRUPPO ABELE | 02119660013 – 80089730016 | 38.026,49 | 1.250,00 | 39.276,49 |
| Associazione TAMPEP | 97615240013 | 23.204,50 | 150,00 | 23.354,50 |
| Associazione PIAM | 92040930056 | 26.861,91 | | 26.861,91 |
| Associazione Comunita' PAPA GIOVANNI XXIII | 01433850409 – 00310810221 | 23.264,37 | | 23.264,37 |
| Totale | | 176.394,24 | 21.049,85 | 197.444,09 |

| Beneficiari "Piemonte in rete contro la tratta 5.18" | Partita IVA / Cod. Fisc. | Quota DPO (art. 18 T.U. Immigraz.) | Quota cofinanz. Regionale | Totale |
|---|---------------------------------|---|----------------------------------|---------------|
| Associazione Liberazione e speranza | 94037360032 | 38.500,16 | 14.672,02 | 53.172,18 |
| Comune TO | 00514490010 | 31.000,00 | - | 31.000,00 |
| Comune BRA | 00493130041 – 82000150043 | 23.291,51 | 2.723,54 | 26.015,05 |
| Consorzio CISSACA | 01740340060 | 9.360,76 | 1.094,60 | 10.455,36 |
| Associazione GRUPPO ABELE | 02119660013 – 80089730016 | 22.510,89 | 2.632,30 | 25.143,19 |
| Associazione TAMPEP | 97615240013 | 19.187,84 | 3.243,73 | 22.431,57 |
| Associazione PIAM | 92040930056 | 24.738,26 | 2.892,76 | 27.631,02 |
| Associazione Comunita' PAPA GIOVANNI XXIII | 01433850409 – 00310810221 | 17.922,18 | 2.095,77 | 20.017,95 |
| Totale | | 186.511,60 | 29.354,72 | 215.866,32 |



REP. N.

CONVENZIONE

per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e di grave sfruttamento nell'ambito dei programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 Legge 228/2003 e assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 D.Lgs. 286/1998.

Avvisi 7/2012 e 13/2012 del Dipartimento per le Pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Proroghe degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13, Legge 228/2003 e degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs 286/1998 nell'ambito del Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento

TRA

la Regione Piemonte rappresentata dal Direttore regionale della Direzione Coesione Sociale, dr. Gianfranco Bordone, nato ad Alba (CN) il 01/12/1959 e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Piazza Castello 165 a Torino.

E

l'ente attuatore privato Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" Onlus rappresentata dal legale rappresentante Giovanni Ramonda nato a Fossano (CN) il 3/5/1960 e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede di Via Mameli 1, a Rimini.

VISTI

- l'art. 18 del D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per protezione sociale per le persone straniere vittime di violenza e sfruttamento e la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale;

- gli artt. 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale), 26 (Convenzioni con soggetti privati), 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale), 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati), 53 (Condizioni per l'iscrizione nel Registro) e 54 (Iscrizione nel Registro) del D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", in particolare per la realizzazione delle misure previste all'art. 18 del D.Lgs. 286/98;
- la legge n. 228 del 11/08/2003 "Misure contro la tratta di persone", che agli artt. 1 e 2 prevede, rispettivamente, la modifica all'art. 600 c.p.: reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e la modifica dell'art. 601 c.p.: reato di tratta di persone, istituendo, all'art.13, uno speciale programma di assistenza a favore delle vittime di tali reati;
- il D.P.R. n. 237 del 19/09/2005 "Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. 228/2003 recante misure contro la tratta di persone";

PREMESSO CHE

- l'ente attuatore privato Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" (nel seguito: Associazione) è iscritto nella Seconda Sezione (ex Terza Sezione) del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 286/1998 e s.m.i. e dell'art. 52 del D.P.R. 394/1999, con il numero di iscrizione C/3/2000/RN;
- l' Associazione da molti anni è impegnata nella realizzazione di interventi sociali in materia di prostituzione e fenomeni di marginalità collegate, in materia di tratta di esseri umani a scopo sessuale e in altre forme e contesti e che ha avuto, tra gli altri, la titolarità o la gestione di diversi progetti a valere sulle risorse assegnate dal Dipartimento per le Pari Opportunità e dalla Regione Piemonte;
- l' Associazione ha dimostrato capacità di intervento nell'ambito dell'integrazione sociale delle vittime della tratta, predisponendo e gestendo azioni organiche che hanno garantito un significativo impatto sul territorio.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

La presente convenzione definisce i rapporti tra la Regione Piemonte e l'Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII" per quanto attiene alla realizzazione di una porzione di attività relativa alle proroghe del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 5.13" e "Piemonte in rete contro la tratta 5.18".

La Regione affida all'Associazione, che accetta le condizioni di seguito enunciate, l'attuazione delle seguenti azioni progettuali:

"Piemonte in rete contro la tratta 5.13":

- gestione unità mobile (unità di strada),
- gestione dello sportello di accoglienza,
- attività di pronta accoglienza,
- consulenza e assistenza sanitaria, psicologica e legale,
- attività di sensibilizzazione e comunicazione
- attività di coordinamento e monitoraggio, "Piemonte in rete contro la tratta 5.18":
- attività di accoglienza residenziale protetta,
- mettere a disposizione case di semiautonomia e alloggi di convivenza guidata,
- assicurare percorsi di sostegno non residenziale,
- consulenza e assistenza sanitaria, psicologica e legale,
- attivazione del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'art. 18 T.U. Immigrazione,
- attività di alfabetizzazione e orientamento alla formazione professionale,
- favorire l'inserimento socio-lavorativo,
- attività di sensibilizzazione e comunicazione,
- collaborare nelle attività di coordinamento e monitoraggio,

L'Associazione svilupperà le attività sul territorio delle province di Cuneo e Biella.

Art. 2

(Validità e decorrenza della convenzione)

La presente convenzione ha validità nel periodo relativo alle proroghe del progetto a cui la Regione Piemonte aderirà con propri atti amministrativi.

Art. 3

(Adempimenti a carico dell'Associazione)

E' fatto obbligo all'Associazione di:

- sviluppare le azioni progettuali ad essa afferenti sul territorio delle province di Cuneo e Biella;
- impiegare personale qualificato;

- rendicontare gli impegni e le spese sostenute secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle attività progettuali e una relazione finale secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- compilare tutta la documentazione necessaria per il monitoraggio delle attività secondo gli schemi e con le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- partecipare alle riunioni di coordinamento e monitoraggio del progetto (tavoli di lavoro regionale, tematici e territoriali);
- collaborare con tutti gli enti e le organizzazioni partner del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 5.13 e "Piemonte in rete contro la tratta 5.18" per garantire il buon esito dell'intervento nel suo complesso;
- collaborare con tutti gli enti pubblici, le istituzioni e le organizzazioni private che rappresentano la rete del progetto;

Art. 4 (Sedi operative)

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto, l'Associazione utilizzerà i locali propri o messi a disposizione dagli enti e organizzazioni coinvolti nell'iniziativa.

Art. 5 (Erogazione del finanziamento e controlli)

Il costo complessivo per la realizzazione delle azioni progettuali di cui all'art. 1 di "Piemonte in rete contro la tratta 5.13" ammonta, per la quarta proroga, ad € 23.264,37 quale finanziamento statale ed, invece, per le ulteriori ed eventuali proroghe a quanto indicato nelle determinazioni che si assumeranno.

Il costo complessivo per la realizzazione delle azioni progettuali di cui all'art. 1 di "Piemonte in rete contro la tratta 5.18" ammonta, per la quarta proroga, ad € 20.017,95 di cui € 17.922,18 quale finanziamento statale ed € 2.095,77 quale cofinanziamento regionale ed, invece, per le ulteriori ed eventuali proroghe a quanto indicato nelle determinazioni che si assumeranno.

Le somme saranno erogate subordinatamente all'effettivo accredito, della quota di finanziamento statale, da parte del DPO.
Non verranno considerate le spese relative a variazioni del progetto non previamente autorizzate.

La Regione Piemonte si riserva la possibilità di revocare o ridurre il contributo assegnato qualora l'attività non si realizzi in conformità con quanto previsto, ovvero vengano accertate, in sede di verifica, irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

Art. 6
(Norme finali)

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 642/1972 - punto 27-bis "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".

Art. 7
(Controversie)

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente quello di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per la Regione Piemonte: Il Direttore Gianfranco Bordone

Per l'Associazione: Il legale rappresentante Giovanni Ramonda



REP. N.

CONVENZIONE

per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e di grave sfruttamento nell'ambito dei programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 Legge 228/2003 e assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 D.Lgs. 286/1998.

Avvisi 7/2012 e 13/2012 del Dipartimento per le Pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Proroghe degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13, Legge 228/2003 e degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs 286/1998 nell'ambito del Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento

TRA

la Regione Piemonte rappresentata dal Direttore regionale della Direzione Coesione Sociale, dr. Gianfranco Bordone, nato ad Alba (CN) il 01/12/1959 e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Piazza Castello 165 a Torino.

E

l'ente attuatore privato Associazione Gruppo Abele Onlus rappresentata dal Legale Rappresentante Maria Beatrice Scolfaro nata a Torino il 9/5/1963 e domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede di Corso Trapani n. 95 a Torino.

VISTI

- l'art. 18 del D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per protezione sociale per le persone straniere vittime di violenza e sfruttamento e la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale;

- gli artt. 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale), 26 (Convenzioni con soggetti privati), 27 (Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale), 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati), 53 (Condizioni per l'iscrizione nel Registro) e 54 (Iscrizione nel Registro) del D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", in particolare per la realizzazione delle misure previste all'art. 18 del D.Lgs. 286/98;
- la legge n. 228 del 11/08/2003 "Misure contro la tratta di persone", che agli artt. 1 e 2 prevede, rispettivamente, la modifica all'art. 600 c.p.: reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e la modifica dell'art. 601 c.p.: reato di tratta di persone, istituendo, all'art.13, uno speciale programma di assistenza a favore delle vittime di tali reati;
- il D.P.R. n. 237 del 19/09/2005 "Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. 228/2003 recante misure contro la tratta di persone";

PREMESSO CHE

- l'ente attuatore privato Associazione Gruppo Abele Onlus (nel seguito Associazione) è iscritto nella Seconda Sezione (ex Terza Sezione) del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 286/1998 e s.m.i. e dell'art. 52 del D.P.R. 394/1999, con il numero di iscrizione C/025/2000/TO;
- l'Associazione da molti anni è impegnata nella realizzazione di interventi sociali in materia di prostituzione e fenomeni di marginalità collegate, in materia di tratta di esseri umani a scopo sessuale e in altre forme e contesti e che ha avuto, tra gli altri, la titolarità o la gestione di diversi progetti a valere sulle risorse assegnate dal Dipartimento per le Pari Opportunità e dalla Regione Piemonte.
- l'Associazione ha dimostrato capacità di intervento nell'ambito dell'integrazione sociale delle vittime della tratta, predisponendo e gestendo azioni organiche che hanno garantito un significativo impatto sul territorio.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

La presente convenzione definisce i rapporti tra la Regione Piemonte e l'Associazione Gruppo Abele Onlus per quanto attiene alla realizzazione di una porzione di attività relative alle proroghe del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 5.13" e "Piemonte in rete contro la tratta 5.18"

La Regione affida all'Associazione, che accetta le condizioni di seguito enunciate, l'attuazione delle seguenti azioni progettuali:

“Piemonte in rete contro la tratta 5.13”:

- gestione unità mobile (unità di strada),
- gestione dello sportello di accoglienza e garantire il raccordo strutturato con la postazione centrale del Numero verde antitratta,
- attività di pronta accoglienza,
- consulenza e assistenza sanitaria, psicologica e legale
- attività di sensibilizzazione e comunicazione
- attività di coordinamento e monitoraggio.

“Piemonte in rete contro la tratta 5.18”:

- attività di accoglienza residenziale protetta,
- mettere a disposizione case di semiautonomia e alloggi di convivenza guidata,
- assicurare percorsi di sostegno non residenziale,
- consulenza e assistenza sanitaria, psicologica e legale
- attivazione del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'art. 18 T.U. Immigrazione,
- attività di alfabetizzazione e orientamento alla formazione professionale,
- favorire l'inserimento socio-lavorativo,
- attività di sensibilizzazione e comunicazione,
- attività di coordinamento e monitoraggio,
- gestire, in accordo con la postazione centrale del Numero verde antitratta, la procedure di messa in rete dei trasferimenti degli/delle utenti da un progetto ad un altro.

L'Associazione svilupperà le attività sul territorio della provincia di Torino.

Art. 2

(Validità e decorrenza della convenzione)

La presente convenzione ha validità nel periodo relativo alle proroghe del progetto a cui la Regione Piemonte aderirà con propri atti amministrativi.

Art. 3

(Adempimenti a carico dell'Associazione)

E' fatto obbligo all'Associazione di:

- sviluppare le azioni progettuali ad essa afferenti sul territorio della provincia di Torino;
- impiegare personale qualificato;
- rendicontare gli impegni e le spese sostenute secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle attività progettuali e una relazione finale secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;

- compilare tutta la documentazione necessaria per il monitoraggio delle attività secondo gli schemi e con le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- partecipare alle riunioni di coordinamento e monitoraggio del progetto (tavoli di lavoro: regionale, tematici e territoriali);
- collaborare con tutti gli enti e le organizzazioni partner del progetto “Piemonte in rete contro la tratta 5.13” e “Piemonte in rete contro la tratta 5.18” per garantire il buon esito dell’intervento nel suo complesso;
- collaborare con tutti gli enti pubblici, le istituzioni e le organizzazioni private che rappresentano la rete del progetto.

Art. 4 (Sedi operative)

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto, l’Associazione utilizzerà i locali propri o messi a disposizione dagli enti e organizzazioni coinvolti nell’iniziativa.

Art. 5 (Erogazione del finanziamento e controlli)

Il costo complessivo per la realizzazione delle azioni progettuali di cui all’art. 1 di “Piemonte in rete contro la tratta 5.13” ammonta, per la quarta proroga, ad € 39.276,49 di cui € 38.026,49 quale finanziamento statale ed € 1.250,00 quale cofinanziamento regionale ed invece per le ulteriori ed eventuali proroghe a quanto indicato nelle determinazioni che si assumeranno.

Il costo complessivo per la realizzazione delle azioni progettuali di cui all’art. 1 di “Piemonte in rete contro la tratta 5.18” ammonta, per la quarta proroga, ad € 25.143,19 di cui € 22.510,89 quale finanziamento statale ed € 2.632,30 quale cofinanziamento regionale, invece, per le ulteriori ed eventuali proroghe a quanto indicato nelle determinazioni che si assumeranno.

Le somme saranno erogate, subordinatamente all’effettivo accredito della quota di finanziamento statale, da parte del DPO.

Non verranno considerate le spese relative a variazioni del progetto non previamente autorizzate.

La Regione Piemonte si riserva la possibilità di revocare o ridurre il contributo assegnato qualora l’attività non si realizzi in conformità con quanto previsto, ovvero vengano accertate, in sede di verifica, irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

Art. 6 (Norme finali)

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 642/1972 - punto 27-bis "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".

**Art. 7
(Controversie)**

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente quello di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per la Regione Piemonte: Il Direttore Gianfranco Bordone

Per l'Associazione: Il Legale rappresentante Maria Beatrice Scolfaro



REP. N.

CONVENZIONE

per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e di grave sfruttamento nell'ambito dei programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 Legge 228/2003 e assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 D.Lgs. 286/1998.

Avvisi 7/2012 e 13/2012 del Dipartimento per le Pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Proroghe degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13, Legge 228/2003 e degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs 286/1998 nell'ambito del Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento

TRA

la Regione Piemonte rappresentata dal Direttore regionale della Direzione Coesione Sociale, dr. Gianfranco Bordone, nato ad Alba (CN) il 01/12/1959 e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Piazza Castello 165 a Torino.

E

l'ente attuatore privato Associazione PIAM Onlus, rappresentata dal presidente Alberto Mossino, nato a Torino il 21/3/1971 e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede di Via Carducci n. 28 ad Asti.

VISTI

- l'art. 18 del D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per protezione sociale per le persone straniere vittime di violenza e sfruttamento e la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale;
- gli artt. 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale), 26 (Convenzioni con soggetti privati), 27 (Rilascio del permesso di

soggiorno per motivi di protezione sociale), 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati), 53 (Condizioni per l'iscrizione nel Registro) e 54 (Iscrizione nel Registro) del D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", in particolare per la realizzazione delle misure previste all'art. 18 del D.Lgs. 286/98;

- la legge n. 228 del 11/08/2003 "Misure contro la tratta di persone", che agli artt. 1 e 2 prevede, rispettivamente, la modifica all'art. 600 c.p.: reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e la modifica dell'art. 601 c.p.: reato di tratta di persone, istituendo, all'art.13, uno speciale programma di assistenza a favore delle vittime di tali reati;
- il D.P.R. n. 237 del 19/09/2005 "Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. 228/2003 recante misure contro la tratta di persone";

PREMESSO CHE

- l'ente attuatore privato Associazione PIAM Onlus (nel seguito Associazione) è iscritto nella Seconda Sezione (ex Terza Sezione) del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 286/1998 e s.m.i. e dell'art. 52 del D.P.R. 394/1999 con il numero di iscrizione C/086/2001/AT;
- l'Associazione da molti anni è impegnata nella realizzazione di interventi sociali in materia di prostituzione e fenomeni di marginalità collegate, in materia di tratta di esseri umani a scopo sessuale e in altre forme e contesti e che ha avuto, tra gli altri, la titolarità o la gestione di diversi progetti a valere sulle risorse assegnate dal Dipartimento per le Pari Opportunità e dalla Regione Piemonte;
- l'Associazione ha dimostrato capacità di intervento nell'ambito dell'integrazione sociale delle vittime della tratta, predisponendo e gestendo azioni organiche che hanno garantito un significativo impatto sul territorio.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

La presente convenzione definisce i rapporti tra la Regione Piemonte e l'Associazione PIAM Onlus per quanto attiene alla realizzazione di una porzione di attività relative alle proroghe del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 5.13" e "Piemonte in rete contro la tratta 5.18" .

La Regione affida all'Associazione, che accetta le condizioni di seguito enunciate, l'attuazione delle seguenti azioni progettuali:

“Piemonte in rete contro la tratta 5.13”:

- gestione unità mobile (unità di strada e contatto indoor),
- gestione dello sportello di accoglienza,
- attività di pronta accoglienza,
- consulenza e assistenza sanitaria, psicologica e legale,
- attività di sensibilizzazione e comunicazione,
- attività di coordinamento e monitoraggio,

“Piemonte in rete contro la tratta 5.18”:

- attività di accoglienza residenziale protetta,
- mettere a disposizione case di semiautonomia e alloggi di convivenza guidata,
- assicurare percorsi di sostegno non residenziale,
- consulenza e assistenza sanitaria, psicologica e legale,
- attivazione del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'art. 18 T.U. Immigrazione,
- attività di alfabetizzazione e orientamento alla formazione professionale,
- favorire l'inserimento socio-lavorativo,
- attività di sensibilizzazione e comunicazione,
- collaborare nelle attività di coordinamento e monitoraggio,

L'Associazione svilupperà le attività sul territorio delle province di Asti e l'attività di unità mobile sui territori di Asti e Alessandria

Art. 2

(Validità e decorrenza della convenzione)

La presente convenzione ha validità nel periodo relativo alle proroghe del progetto a cui la Regione Piemonte aderirà con propri atti amministrativi.

Art. 3

(Adempimenti a carico dell'Associazione)

E' fatto obbligo all'Associazione di:

- sviluppare le azioni progettuali ad essa afferenti sul territorio delle province di Asti e Alessandria;
- impiegare personale qualificato;
- rendicontare gli impegni e le spese sostenute secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;

- presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle attività progettuali e una relazione finale secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- compilare tutta la documentazione necessaria per il monitoraggio delle attività secondo gli schemi e con le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- partecipare alle riunioni di coordinamento e monitoraggio del progetto (tavoli di lavoro regionale, tematici e territoriali);
- collaborare con tutti gli enti e le organizzazioni partner del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 5.13" e "Piemonte in rete contro la tratta 5.18" per garantire il buon esito dell'intervento nel suo complesso;
- collaborare con tutti gli enti pubblici, le istituzioni e le organizzazioni private che rappresentano la rete del progetto.

Art. 4 (Sedi operative)

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto, l'Associazione utilizzerà i locali propri o messi a disposizione dagli enti e organizzazioni coinvolti nell'iniziativa.

Art. 5 (Erogazione del finanziamento e controlli)

Il costo complessivo per la realizzazione delle azioni progettuali di cui all'art. 1 di "Piemonte in rete contro la tratta 5.13" ammonta, per la quarta proroga, ad € 26.861,91 ed, invece, per le ulteriori ed eventuali proroghe a quanto indicato nelle determinazioni che si assumeranno.

Il costo complessivo per la realizzazione delle azioni progettuali di cui all'art. 1 di "Piemonte in rete contro la tratta 5.18" ammonta, per la quarta proroga, ad € 27.631,02 di cui € 24.738,26 quale quota di finanziamento statale ed € 2.892,76 quale cofinanziamento regionale ed, invece, per le ulteriori ed eventuali proroghe a quanto indicato nelle determinazioni che si assumeranno.

Le somme saranno erogate, subordinatamente all'effettivo accredito della quota di finanziamento statale, da parte del DPO.

Non verranno considerate le spese relative a variazioni del progetto non previamente autorizzate.

La Regione Piemonte si riserva la possibilità di revocare o ridurre il contributo assegnato qualora l'attività non si realizzi in conformità con quanto previsto, ovvero vengano accertate, in sede di verifica, irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

Art. 6
(Norme finali)

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 642/1972 - punto 27-bis "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".

Art. 7
(Controversie)

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente quello di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per la Regione Piemonte: Il Direttore Gianfranco Bordone

Per l'Associazione Il Presidente Alberto Mossino



REP. N.

CONVENZIONE

per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e di grave sfruttamento nell'ambito dei programmi di emersione e prima assistenza ex art.13 Legge 228/2003.

Avvisi 7/2012 e 13/2012 del Dipartimento per le Pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Proroghe degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13, Legge 228/2003 e degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs 286/1998 nell'ambito del Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento

TRA

la Regione Piemonte rappresentata dal Direttore regionale della Direzione Coesione Sociale, dr. Gianfranco Bordone, nato ad Alba (CN) il 01/12/1959 e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Piazza Castello 165 a Torino.

E

l'ente attuatore privato Associazione TAMPEP Onlus rappresentata dalla Presidente Giovanna Piera Viale nata a Ciudad Bolivar (Venezuela) il 23.11.1957 e domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede di Via Guido Reni, 96/140 a Torino.

VISTI

- l'art. 18 del D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per protezione sociale per le persone straniere vittime di violenza e sfruttamento e la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale;
- gli artt. 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale), 26 (Convenzioni con soggetti privati), 27 (Rilascio del permesso di

soggiorno per motivi di protezione sociale), 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati), 53 (Condizioni per l'iscrizione nel Registro) e 54 (Iscrizione nel Registro) del D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", in particolare per la realizzazione delle misure previste all'art. 18 del D.Lgs. 286/98;

- la legge n. 228 del 11/08/2003 "Misure contro la tratta di persone", che agli artt. 1 e 2 prevede, rispettivamente, la modifica all'art. 600 c.p.: reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e la modifica dell'art. 601 c.p.: reato di tratta di persone, istituendo, all'art.13, uno speciale programma di assistenza a favore delle vittime di tali reati;
- il D.P.R. n. 237 del 19/09/2005 "Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. 228/2003 recante misure contro la tratta di persone";

PREMESSO CHE

- l'ente attuatore privato Associazione TAMPEP Onlus (nel seguito Associazione) è iscritto nella Seconda Sezione (ex Terza Sezione) del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 286/1998 e s.m.i. e dell'art. 52 del D.P.R. 394/1999, con il numero di iscrizione C/111/2002/TO;
- l'Associazione da molti anni è impegnata nella realizzazione di interventi sociali in materia di prostituzione e fenomeni di marginalità collegate, in materia di tratta di esseri umani a scopo sessuale e in altre forme e contesti e che ha avuto, tra gli altri, la titolarità o la gestione di diversi progetti a valere sulle risorse assegnate dal Dipartimento per le Pari Opportunità e dalla Regione Piemonte;
- l'Associazione ha dimostrato capacità di intervento nell'ambito dell'integrazione sociale delle vittime della tratta, predisponendo e gestendo azioni organiche che hanno garantito un significativo impatto sul territorio.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

La presente convenzione definisce i rapporti tra la Regione Piemonte e l'Associazione TAMPEP Onlus per quanto attiene alla realizzazione di una porzione di attività alle proroghe del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 5.13" e "Piemonte in rete contro la tratta 5.18".

La Regione affida all'Associazione, che accetta le condizioni di seguito enunciate, l'attuazione delle seguenti azioni progettuali:

“Piemonte in rete contro la tratta 5.13”:

- gestione unità mobile (unità di strada e contatto indoor),
- gestione dello sportello di accoglienza,
- attività di pronta accoglienza,
- consulenza e assistenza sanitaria, psicologica e legale
- attività di sensibilizzazione e comunicazione,
- attività di coordinamento e monitoraggio.

“Piemonte in rete contro la tratta 5.18”

- attività di accoglienza residenziale protetta,
- mettere a disposizione case di semiautonomia e alloggi di convivenza guidata,
- assicurare percorsi di sostegno non residenziale,
- consulenza e assistenza sanitaria, psicologica e legale
- attivazione del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all’art. 18 T.U. Immigrazione,
- attività di alfabetizzazione e orientamento alla formazione professionale
- favorire l’inserimento socio-lavorativo,
- attività di sensibilizzazione e comunicazione,
- attività di coordinamento e monitoraggio.

L’Associazione svilupperà le attività sul territorio della provincia di Torino e Biella.

Art. 2

(Validità e decorrenza della convenzione)

La presente convenzione ha validità nel periodo relativo alle proroghe del progetto a cui la Regione Piemonte aderirà con propri atti amministrativi.

Art. 3

(Adempimenti a carico dell’Associazione)

E’ fatto obbligo all’Associazione di:

- sviluppare le azioni progettuali ad essa afferenti sul territorio della provincia di Torino
- impiegare personale qualificato;
- rendicontare gli impegni e le spese sostenute secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle attività progettuali e una relazione finale secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- compilare tutta la documentazione necessaria per il monitoraggio delle attività secondo gli schemi e con le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;

- partecipare alle riunioni di coordinamento e monitoraggio del progetto (tavoli di lavoro: regionale, tematici e territoriali);
- collaborare con tutti gli enti e le organizzazioni partner del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 5.13" e "Piemonte in rete contro la tratta 5.18" per garantire il buon esito dell'intervento nel suo complesso;
- collaborare con tutti gli enti pubblici, le istituzioni e le organizzazioni private che rappresentano la rete del progetto.

Art. 4 (Sedi operative)

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto, l'Associazione utilizzerà i locali propri o messi a disposizione dagli enti e organizzazioni coinvolti nell'iniziativa.

Art. 5 (Erogazione del finanziamento e controlli)

Il costo complessivo per la realizzazione delle azioni progettuali di cui all'art. 1 di "Piemonte in rete contro la tratta 5.13" ammonta, per la quarta proroga, ad € 23.354,50 di cui € 23.204,50 quale finanziamento statale ed € 150,00 quale quota di cofinanziamento regionale ed, invece, per le ulteriori ed eventuali proroghe a quanto indicato nelle determinazioni che si assumeranno.

Il costo complessivo per la realizzazione delle azioni progettuali di cui all'art. 1 di "Piemonte in rete contro la tratta 5.18" ammonta, per la quarta proroga, ad € 22.431,57 di cui € 19.187,84 quale finanziamento statale ed € 3.243,73 quale quota di cofinanziamento regionale ed, invece, per le ulteriori ed eventuali proroghe, a quanto indicato nelle determinazioni che si assumeranno.

Le somme saranno erogate, subordinatamente all'effettivo accredito della quota di finanziamento statale, da parte del DPO.

Non verranno considerate le spese relative a variazioni del progetto non previamente autorizzate.

La Regione Piemonte si riserva la possibilità di revocare o ridurre il contributo assegnato qualora l'attività non si realizzi in conformità con quanto previsto, ovvero vengano accertate, in sede di verifica, irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

Art. 6 (Norme finali)

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 642/1972 - punto 27-bis "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".

Art. 7
(Controversie)

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente quello di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, li

Per la Regione Piemonte: Il Direttore Gianfranco Bordone

Per l'Associazione: Il Presidente Giovanna Piera Viale



REP. N.

CONVENZIONE

per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e di grave sfruttamento nell'ambito dei programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 Legge 228/2003 e assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 D.Lgs. 286/1998.

Avvisi 7/2012 e 13/2012 del Dipartimento per le Pari opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Proroghe degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13, Legge 228/2003 e degli atti di concessione stipulati per la realizzazione di programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs 286/1998 nell'ambito del Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento

TRA

la Regione Piemonte rappresentata dal Direttore regionale della Direzione Coesione Sociale, dr. Gianfranco Bordone, nato ad Alba (CN) il 01/12/1959 e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Piazza Castello 165 a Torino.

E

l'ente attuatore privato Associazione "Liberazione e speranza - Onlus" rappresentata dal legale rappresentante Andrea LEBRA nato a Chiusa di Pesio (CN) il 28/12/1947 e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede di Viale Ferrucci n. 14/A – 28100 Novara

VISTI

- l'art. 18 del D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", che prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per protezione sociale per le persone straniere vittime di violenza e sfruttamento e la realizzazione di programmi di assistenza e integrazione sociale;
- gli artt. 25 (Programmi di assistenza ed integrazione sociale), 26 (Convenzioni con soggetti privati), 27 (Rilascio del permesso di

soggiorno per motivi di protezione sociale), 52 (Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati), 53 (Condizioni per l'iscrizione nel Registro) e 54 (Iscrizione nel Registro) del D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", in particolare per la realizzazione delle misure previste all'art. 18 del D.Lgs. 286/98;

- la legge n. 228 del 11/08/2003 "Misure contro la tratta di persone", che agli artt. 1 e 2 prevede, rispettivamente, la modifica all'art. 600 c.p.: reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e la modifica dell'art. 601 c.p.: reato di tratta di persone, istituendo, all'art.13, uno speciale programma di assistenza a favore delle vittime di tali reati;
- il D.P.R. n. 237 del 19/09/2005 "Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. 228/2003 recante misure contro la tratta di persone";

PREMESSO CHE

- l'ente attuatore privato Associazione "Liberazione e speranza – Onlus" (nel seguito: Associazione) è iscritto nella Seconda Sezione (ex Terza Sezione) del Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 286/1998 e s.m.i. e dell'art. 52 del D.P.R. 394/1999, con il numero di iscrizione C/5082000/NO
- l'Associazione da molti anni è impegnata nella realizzazione di interventi sociali in materia di prostituzione e fenomeni di marginalità collegate, in materia di tratta di esseri umani a scopo sessuale e in altre forme e contesti e che ha avuto, tra gli altri, la titolarità o la gestione di diversi progetti a valere sulle risorse assegnate dal Dipartimento per le Pari Opportunità e dalla Regione Piemonte.
- l'Associazione ha dimostrato capacità di intervento nell'ambito dell'integrazione sociale delle vittime della tratta, predisponendo e gestendo azioni organiche che hanno garantito un significativo impatto sul territorio.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

La presente convenzione definisce i rapporti tra la Regione Piemonte e l'Associazione "Liberazione e speranza – Onlus" per quanto attiene alla realizzazione di una porzione di attività relativa alle proroghe del progetto

“Piemonte in rete contro la tratta 5.13” e “Piemonte in rete contro la tratta 5.18”.

La Regione affida all'Associazione, che accetta le condizioni di seguito enunciate, l'attuazione delle seguenti azioni progettuali:

“Piemonte in rete contro la tratta 5.13”:

- gestione unità mobile (unità di strada),
- gestione dello sportello di accoglienza,
- attività di pronta accoglienza,
- consulenza e assistenza sanitaria, psicologica e legale
- attività di sensibilizzazione e comunicazione,
- attività di coordinamento e monitoraggio,

“Piemonte in rete contro la tratta 5.18”:

- attività di accoglienza residenziale protetta,
- mettere a disposizione case di semiautonomia e alloggi di convivenza guidata,
- assicurare percorsi di sostegno non residenziale,
- consulenza e assistenza sanitaria, psicologica e legale
- attivazione del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'art. 18 T.U. Immigrazione,
- attività di alfabetizzazione e orientamento alla formazione professionale,
- favorire l'inserimento socio-lavorativo,
- attività di sensibilizzazione e comunicazione,
- collaborare nelle attività di coordinamento e monitoraggio,

L'Associazione svilupperà le attività sul territorio delle province di Novara - Verbanò Cusio Ossola - Vercelli.

Art. 2

(Validità e decorrenza della convenzione)

La presente convenzione ha validità nel periodo relativo alle proroghe del progetto a cui la Regione Piemonte aderirà con proprio atto amministrativo

Art. 3

(Adempimenti a carico dell'Associazione)

E' fatto obbligo all'Associazione di:

- sviluppare le azioni progettuali ad essa afferenti sul territorio delle province di Novara, Vercelli e Verbanò Cusio Ossola.;
- impiegare personale qualificato;
- rendicontare gli impegni e le spese sostenute secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;

- presentare una relazione sullo stato di avanzamento delle attività progettuali e una relazione finale secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- compilare tutta la documentazione necessaria per il monitoraggio delle attività secondo gli schemi e con le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.O.;
- partecipare alle riunioni di coordinamento e monitoraggio del progetto (tavoli di lavoro regionale, tematici e territoriali);
- collaborare con tutti gli enti e le organizzazioni partner del progetto "Piemonte in rete contro la tratta 5.13 e "Piemonte in rete contro la tratta 5.18" per garantire il buon esito dell'intervento nel suo complesso;
- collaborare con tutti gli enti pubblici, le istituzioni e le organizzazioni private che rappresentano la rete del progetto;
- assicurare l'assistenza tecnica del progetto e il supporto contabile-amministrativo.

Art. 4 (Sedi operative)

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto, l'Associazione utilizzerà i locali propri o messi a disposizione dagli enti e organizzazioni coinvolti nell'iniziativa.

Art. 5 (Erogazione del finanziamento e controlli)

Il costo complessivo per la realizzazione delle azioni progettuali di cui all'art. 1 di "Piemonte in rete contro la tratta 5.13" ammonta, per la quarta proroga, ad € 34.603,97 di cui € 24.033,97 quale finanziamento statale ed € 10.570,00 quale cofinanziamento regionale ed, invece, per le ulteriori ed eventuali proroghe a quanto indicato nelle determinazioni che si assumeranno.

Il costo complessivo per la realizzazione delle azioni progettuali di cui all'art. 1 di "Piemonte in rete contro la tratta 5.18" ammonta, per la quarta proroga, ad € 53.172,18 di cui € 38.500,16 quale finanziamento statale ed € 14.672,02 quale cofinanziamento regionale ed, invece, per le ulteriori ed eventuali proroghe a quanto indicato nelle determinazioni che si assumeranno.

Le somme saranno erogate, subordinatamente all'effettivo accredito della quota di finanziamento statale, da parte del DPO.

Non verranno considerate le spese relative a variazioni del progetto non previamente autorizzate.

La Regione Piemonte si riserva la possibilità di revocare o ridurre il contributo assegnato qualora l'attività non si realizzi in conformità con

quanto previsto, ovvero vengano accertate, in sede di verifica, irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

Art. 6
(Norme finali)

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 642/1972 - punto 27-bis "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)".

Art. 7
(Controversie)

Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente quello di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Per la Regione Piemonte Il Direttore Gianfranco Bordone

Per l'Associazione Il legale rappresentante Andrea Lebra